

# DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2000-2006 E DI RIORDINO DEI REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE.

Legge Regionale Sicilia 23/12/2000 n.32

## Articolo 1

### *Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro*

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

## Articolo 2

### *Complemento di programmazione*

1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.

## Articolo 3

### *Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione*

1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:
  - a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di

integrazione operativa;

b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;

c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. L' Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall' Assessore alla presidenza da lui delegato.

3. In attuazione dell' articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".

4. Al Comitato spetta il compito di:

a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;

b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;

c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;

d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.

5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

## Articolo 4

### *Monitoraggio*

1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell' attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell' analisi dei dati relativi all' avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.

2. Il monitoraggio è finalizzato:

a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;

b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull' avanzamento dei programmi;

c) nell' ambito degli interventi cofinanziati da fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.

3. Per lo svolgimento dei compiti dell' Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.

4. All' attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all' inserimento,

aggiornamento e verifica dei dati.

5. I dirigenti regionali responsabili dell' attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d' intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell' attuazione delle azioni finanziate.

6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l' obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.

7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull' affidabilità dell' ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell' applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.

## Articolo 5

### *Priorità operative*

1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all' attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.

2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell' articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.

3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell' articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.

## Articolo 6

### *Progetti integrati regionali*

1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami del' Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l' articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.

2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un' apposita autorità di coordinamento, composta da direttori

regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo dell' amministrazione con competenza prevalente nella realizzazione del progetto.

## Articolo 7

### *Progetti integrati territoriali*

1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d' intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.

2. Sono elementi costitutivi del PIT:

a) l' individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;

b) l' individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;

c) l' analisi dei costi prevista per l' attuazione del Progetto l' individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;

d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell' attuazione del Progetto.

3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.

4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

## Articolo 8

### *Fonti energetiche rinnovabili*

## Articolo 9

### *Finanza di progetto*

## Articolo 10

### *Gestione dei porti*

## Articolo 11

### *Ambito di applicazione*

## Articolo 12

*Modalità alternative di erogazione degli aiuti*

## Articolo 13

*Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale*

## Articolo 14

*Coordinamento ed attuazione degli interventi*

## Articolo 15

*Cumulo di aiuti e controlli*

## Articolo 16

*Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato*

## Articolo 17

*Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese*

## Articolo 18

*Aiuti all'occupazione*

## Articolo 19

*Aiuti alla formazione*

## Articolo 20

*Sgravi fiscali*

## Articolo 21

*Aiuti per aumento della competitività del sistema di trasporto combinato*

## Articolo 22

*Misure di accompagnamento per l'autotrasporto*

## Articolo 23

*Zone di impresa*

## Articolo 24

*Misure fiscali a carattere generale*

## Articolo 25

*Riserve di commesse*

## Articolo 26

*Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese*

## Articolo 27

*Aiuti agli investimenti*

## Articolo 28

*Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488*

## Articolo 29

*Imprenditoria giovanile*

## Articolo 30

*Imprenditoria femminile*

## Articolo 31

*Aiuti alle imprese editoriali*

## Articolo 32

*Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi*

## Articolo 33

*Aiuti a finalità regionale per la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali*

## Articolo 34

*Finanza di progetto e recupero beni di interesse storico-artistico*

## Articolo 35

*Associazionismo di impresa*

## Articolo 36

*Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese*

## Articolo 37

*Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librerie*

## Articolo 38

*Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese*

## Articolo 39

*Aiuti "de minimis" per l'internazionalizzazione delle imprese*

## Articolo 40

*Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità*

## Articolo 41

*Servizi innovativi e qualità*

## Articolo 42

*Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica*

## Articolo 43

*Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31*

## Articolo 44

*Attività promozionali imprese editoriali*

## Articolo 45

*Laboratori e informatizzazione per attività didattiche*

## Articolo 46

*Imprese operanti nel terzo settore*

## Articolo 47

*Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano*

## Articolo 48

*Aiuti all' investimento*

## Articolo 49

*Artigianato di servizi [15]*

Omissis.

## Articolo 50

*Aiuti per l' apprendistato*

## Articolo 51

*Aiuti per la costituzione di forme associative*

## Articolo 52

*Crediti di gestione*

## Articolo 53

*Contributi per la partecipazione a mostre e fiere*

## Articolo 54

*Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere*

## Articolo 55

*Finanziamenti concessi dall' Artigiancassa*

## Articolo 56

*Infrastrutture produttive*

## Articolo 57

*Contributi aree attrezzate*

## Articolo 58

*Limiti dimensionali dell' impresa artigiana*

## Articolo 59

*Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16*

## Articolo 60

*Aiuti all' investimento*

## Articolo 61

*Aiuti per l' apprendistato*

## Articolo 62

*Aiuti per servizi alle attività commerciali*

## Articolo 63

*Crediti a breve termine*

## Articolo 64

*Indennizzo commercio su aree pubbliche*

## Articolo 65

*Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67*

## Articolo 66

*Fondo IRFIS per il commercio*

## Articolo 67

*Aiuti all' investimento*

## Articolo 68

*Prestiti partecipativi*

## Articolo 69

*Energia da fonti rinnovabili*

## Articolo 70

*Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti*

## Articolo 71

*Aiuti per l' apprendistato*

## Articolo 72

*Finanziamento commesse e contributi in conto interessi*

## Articolo 73

*Aiuti all' occupazione e alla formazione*

## Articolo 74

*Cooperative sociali*

## Articolo 75

*Strutture ricettive ed attività di ristorazione*

## Articolo 76

*Contributi sulle operazioni di mutuo*

## Articolo 77

*Contributi in conto capitale*

## Articolo 78

*Contributi in conto interessi*

## Articolo 79

*Presentazione delle domande*

## Articolo 80

*Convenzione*

## Articolo 81

*Vincolo alla destinazione ed all' investimento*

## Articolo 82

*Varianti ai progetti*

## Articolo 83

*Divieto di cumulo*

## Articolo 84

*Sanzioni*

## Articolo 85

*Sostituzione ed abrogazione di norme*

## Articolo 86

*Norma transitoria*

## Articolo 87

*Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale*

## Articolo 88

*Aiuti al bed and breakfast*

## Articolo 89

*Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale*

## Articolo 90

*Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici*

## Articolo 91

*Contributi per i sistemi di teleprenotazione*

## Articolo 92

*Fondo di garanzia*

## Articolo 93

*Agevolazioni su operazioni creditizie*

## Articolo 94

*Consorzi fidi di primo e di secondo grado*

## Articolo 95

*Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado*

## Articolo 96

*Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi*

## Articolo 97

*Statuti consorzi fidi*

## Articolo 98

*Disposizioni esecutive*

## Articolo 99

*Consorzi fidi per l' agricoltura e la pesca*

1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese agricole e della pesca singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
  - a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all' attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
  - b) contributi per l' attività d' informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate

per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all' ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell' importo dell' aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l' Assessorato regionale competente definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell' ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.

## Articolo 100

*Investimenti nelle aziende agricole*

## Articolo 101

*Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari*

## Articolo 102

*Insediamiento dei giovani agricoltori*

## Articolo 103

*Misure di sviluppo rurale*

## Articolo 104

*Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale*

## Articolo 105

*Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*

## Articolo 106

*Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*

## Articolo 107

*Servizi innovativi e qualità*

## Articolo 108

*Apicoltura e bachicoltura [\[33\]](#)*

## Articolo 109

*Allevamenti di struzzi*

## Articolo 110

*Elicicoltura*

## Articolo 111

*Crediti a breve termine*

## Articolo 112

*Organizzazioni dei produttori*

## Articolo 113

*Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo*

## Articolo 114

*Organizzazioni interprofessionali*

## Articolo 115

*Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*

## Articolo 116

*Aiuti per l' apprendistato*

## Articolo 117

*Formazione professionale in agricoltura*

## Articolo 118

*Sostegno all' attività forestale*

## Articolo 119

*Opere di miglioramento fondiario*

## Articolo 120

*Contabilità aziendale*

## Articolo 121

*Ricomposizione fondiaria*

## Articolo 122

*Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi*

## Articolo 123

*Indennità compensativa pregressa*

## Articolo 124

*Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agricoli e ortofrutticoli in preiconoscimento*

## Articolo 125

*Commercializzazione prodotti agroalimentari*

## Articolo 126

*Promozione prodotti agroalimentari*

## Articolo 127

*Modifica all' articolo 10 l.r. n. 24/87*

## Articolo 128

*Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità*

## Articolo 129

*Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali*

## Articolo 130

*Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali*

## Articolo 131

*Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi*

## Articolo 132

*Danni causati da avverse condizioni atmosferiche*

## Articolo 133

*Danni causati da eventi eccezionali*

## Articolo 134

*Aiuti agli allevatori*

## Articolo 135

*Ricerca nel settore agricolo*

## Articolo 136

*Zone svantaggiate*

## Articolo 137

*Giusto indennizzo*

## Articolo 138

*Osservatori regionali per le malattie delle piante*

## Articolo 139

*Modifica all' articolo 55 l.r. n. 97/1981*

## Articolo 140

*Istruttoria ed erogazione degli aiuti*

## Articolo 141

*Norme di procedura*

=====

### **Titolo XII**

#### **PESCA**

#### **Capo 1**

#### **Disposizioni generali**

## Articolo 142

*Principi generali e finalità*

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l' ambiente marino, la pesca e l' acquacoltura;
  - b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;
  - c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
  - d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima

siciliana, dell' acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;

- e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
- f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
- g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
- l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all' acquacoltura;
- m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l' adozione di piani specializzati di settore;
- n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
- o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
- p) sviluppo e potenziamento dell' acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
- q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
- r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all' attività di pesca e le ex saline;
- s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
- t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;
- u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;
- v) tutela dei consumatori, miglioramento dell' immagine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
- z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
- aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;
- bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
- cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.

## Articolo 143

### *Intesa istituzionale Stato-Regione*

1. L' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a definire un' intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:

- a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);
- b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
- c) l' istruttoria e l' intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
- d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l' attuazione allo Stato.

## Articolo 144

### *Programma regionale della pesca*

1. Ai fini dello sviluppo dell' economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99 . Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3. E' facoltà dell' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca adottare programmi d' uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell' ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
  - a) analisi del settore dell' economia ittica e dello stato dell' ambiente;
  - b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nell' ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
  - c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell' acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
  - d) strutture a terra collegate all' esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;
  - e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
  - f) elaborazione di programmi d' uso delle aree marine.

## Articolo 145

### *Programma d' uso delle aree marine*

1. Il programma d' uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
  - a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
  - b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
  - c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

## Articolo 146

### *Tutela e valorizzazione delle risorse marine*

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d' uso delle aree marine determina con proprio decreto:

- a) aree di riposo biologico;
- b) aree di ripopolamento.

2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.

## Articolo 147

### *Consiglio regionale della pesca*

1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca composto da:

- a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell' Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall' Assessore;
- b) un dirigente tecnico dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, designato dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente;
- c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
- d) un rappresentante del registro navale italiano;
- e) un rappresentante dell' Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
- f) il direttore dell' Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato;
- g) il direttore dell' Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
- h) il responsabile della struttura siciliana dell' Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
- i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
- l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
- o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
- p) un rappresentante della pesca artigianale;
- q) il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
- r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine

indicato dall' Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia;

- s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
- t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
- u) un rappresentante dell' Associazione italiana di piscicoltura;
- v) un rappresentante dell' Associazione motoristi;
- z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.

3. Il Consiglio è costituito con decreto dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.

4. Il Consiglio resta in carica tre anni.

5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.

7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell' Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all' ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell' Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.

9. Ove il Consiglio o l' Assessore per il territorio e l' ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all' ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.

10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

## Articolo 148

### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.

2. L' Assessore può chiedere il parere del Consiglio:

- a) su progetti di legge e di regolamento;
- b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell' acquacoltura e maricoltura;
- c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

## Articolo 149

### *Tipologie di pesca*

1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

## Articolo 150

### *Pesca speciale*

1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, da adottarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

## Articolo 151

### *Pesca sportiva e occasionale*

1. L' attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l' istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell' emanazione del decreto, l' autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

## Articolo 152

### *Ittiturismo e pescaturismo*

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ititurismo. Per ititurismo si intende l' attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l' utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l' offerta di servizi collegati. L' ititurismo può essere svolto in diretto rapporto con l' attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

## Articolo 153

### *Programmazione negoziata*

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

## Articolo 154

### *Conferenza regionale della pesca*

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.

## Articolo 155

### *Sostituzione componenti equipaggi*

1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

## Articolo 156

### *Uffici periferici della pesca*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. E' altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.

## Articolo 157

### *Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca*

1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l' attività di pesca, per l' arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall' articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99 .
2. L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell' istanza per le agevolazioni per il rinnovo della flotta e l' ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.
3. L' aiuto di cui al comma 1 e l' aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l' adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l' adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell' unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 15 miliardi.

## Articolo 158

### *Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici*

1. L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l' intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell' innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi

compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all' ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell' allegato III del Regolamento CE n. 2792/99 .

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d' importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull' ambiente. In quest' ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull' ambiente.

3. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 80 miliardi.

## Articolo 159

### *Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca*

1. L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:

a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l' approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l' adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;

c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell' imbarco o dello sbarco dei prodotti.

2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

## Articolo 160

### *Acquacoltura e maricoltura*

1. L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l' attuazione di progetti aventi ad oggetto l' acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all' interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all' articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99 .

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d' importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l' utilizzo di teniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull' ambiente. In quest' ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto

ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull' ambiente.

3. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 80 miliardi.

## Articolo 161

### *Contributi per l' acquisto di navi d' occasione*

1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l' acquisto di navi d' occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell' importo del premio per l' acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell' importo massimo previsto, l' Assessorato può stabilire che l' aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell' imbarcazione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:

- a) che il natante all' atto dell' acquisto non superi età di dieci anni;
- b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l' attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
- c) che il natante sia munito di licenza di pesca.

3. L' aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.

4. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di lire 7 miliardi.

## Articolo 162

### *Accesso al credito d' esercizio*

1. Al fine di superare le difficili condizioni d' accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d' importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L' aiuto è concesso per premi assicurativi d' importo complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.

2. L' aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all' ingrosso.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l' aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un importo non

superiore all' 80 per cento dell' ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.

4. L' aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.

5. L' aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:

- a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15 milioni;
- b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30 milioni;
- c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60 milioni;
- d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120 milioni;

6. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di L. 2 miliardi.

## Articolo 163

### *Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici*

1. Nel rispetto delle norme di cui all' art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99 , l' Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell' impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

## Articolo 164

### *Interventi per la promozione dei prodotti*

1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell' acquacoltura l' Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall' articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99 . Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.

2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di L. 3 miliardi.

## Articolo 165

### *Servizi innovativi e qualità*

1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l' Assessorato per la cooperazione, il commercio,

l' artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:

a) l' adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l' ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l' assistenza tecnica;

b) l' utilizzazione di nuove tecnologie, l' uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l' informatizzazione dei processi produttivi, l' introduzione di tecnologie pulite.

2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.

3. L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all' importo di lire 500 milioni al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l' avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.

4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l' Assessorato della cooperazione, del commercio, del l' artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell' autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.

5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca può affidare l' attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L' affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesa, previa delibera della Giunta regionale.

6. Per la costituzione e l' avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l' assistenza tecnica per l' ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.

7. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di L. 15 miliardi.

## Articolo 166

### *Piccola pesca costiera*

1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l' aiuto complessivo non superi l' importo del costo d' acquisto della nuova imbarcazione.
3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l' ammodernamento dell' attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell' articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99 .
4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di L. 21 miliardi.

## Articolo 167

### *Riconversione a fini turistici*

1. I benefici di cui all' articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinuncia alla licenza di pesca.
2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di L. 10 miliardi.

## Articolo 168

### *Incentivi per la prima occupazione*

1. Agli operatori della pesca e dell' acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all' ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l' avvio all' occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2. Per agevolare la formazione professionale e l' occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell' indotto a terra, l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l' assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro

effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l' obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.

4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell' articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall' assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all' 80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L' erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.

6. L' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d' apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.

7. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di L. 70 miliardi.

## Articolo 169

### *Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca*

1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l' articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99 , l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.

2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di L. 20 miliardi.

## Articolo 170

### *Misure di carattere socio-economico*

1. L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12 , comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell' attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall' articolo 12 del predetto regolamento.

2. L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l' interruzione temporanea dell' attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12 , comma 6.

## Articolo 171

### *Azioni realizzate dagli operatori del settore*

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall' articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

## Articolo 172

### *Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico*

1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall' emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all' adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all' insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all' adeguamento del nuovo statuto entro ~~db~~ mesi dalla scadenza naturale del mandato [35].

3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all' articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99 .

4. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di lire 10 miliardi.

5. L' Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.

6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca.

7. Omissis [36].

## Articolo 173

### *Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada*

1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d' imbarcazioni dette ' feluchè , l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l' acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l' ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di lire 1 miliardo.

## Articolo 174

### *Organizzazioni dei produttori*

1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l' Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
  - a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d' importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all' 1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
  - b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all' articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l' attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L' importo dell' aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall' organizzazione all' attuazione del piano.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all' articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99 .
3. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importodi lire 2,5 miliardi.

## Articolo 175

### *Arresto temporaneo delle attività di pesca*

1. L' Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l' arresto temporaneo delle attività

nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L' indennità è concessa per un massimo di due mesi all' anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l' attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l' arresto dell' attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un' indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l' adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.

4. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 300miliardi.

5. I criteri e le modalità per l' attuazione degli interventi sull' arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l' ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l' esercizio finanziario 2000. L' arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

## Articolo 176

### *Attività di ricerca*

1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.

2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all' acquisizione di informazioni necessarie all' Amministrazione.

3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca.

## Articolo 177

### *Calamità naturali ed eventi eccezionali*

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.
2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 40 miliardi.

## Articolo 178

### *Calamità naturali ed eventi eccezionali*

1. Le disposizioni dell' articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall' articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall' articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:
  - a) alla fine del comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole:  
",nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.";
  - b) all' articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell' evento [37]."
2. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l' importo di lire 40 miliardi.

## Articolo 179

### *Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca*

1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall' Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l' ~~Assessore~~ per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell' ambito della Regione siciliana.
2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l' ~~Assessore~~ per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l' espletamento degli specifici servizi di istituto.

4. L' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato, d' intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all' esercizio della vigilanza sull' attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.

5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l' Assessorato, d' intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l' acquisto della suddetta attrezzatura, l' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell' 80 per cento della spesa necessaria.

7. L' impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l' acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all' articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell' impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.

8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell' ambito delle rispettive competenze, l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l' Assessore per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca.

9. Restano altresì a carico dell' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al

comma 8 per missioni anche all' estero che possono essere autorizzate dall' Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.

10. Ai fini dell' autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l' importo di lire 20 miliardi.

## Articolo 180

### *Modalità alternative di pagamento degli aiuti*

1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l' Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

## Articolo 181

### *Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne*

1. L' Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell' incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
- b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
- c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
- d) regolamentazione dell' attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
- e) regolamentazione dell' attività di pesca sportiva;
- f) azioni di controllo igienico-sanitario;
- g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;
- h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;
- i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

## Articolo 182

### *Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne*

1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.

2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.

3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch' essi classificati come acque interne.

## Articolo 183

### *Classificazione delle acque interne ai fini della pesca*

1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l' uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

## Articolo 184

### *Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, entro sei mesi dall' ~~entrata~~ in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell' attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

## Articolo 185

### *Oggetto procedimenti e moduli organizzativi*

## Articolo 186

### *Procedura automatica*

## Articolo 187

### *Procedura valutativa*

## Articolo 188

### *Procedura negoziale*

## Articolo 189

### *Procedura d' erogazione*

## Articolo 190

*Ispezioni e controlli*

## Articolo 191

*Revoca dei benefici e sanzioni*

## Articolo 192

*Programmazione degli interventi*

## Articolo 193

*Monitoraggio*

## Articolo 194

*Norme transitorie*

## Articolo 195

*Organismi di cooperazione internazionale*

## Articolo 196

*Interventi di solidarietà internazionale*

## Articolo 197

*Abrogazioni e norme transitorie*

## Articolo 198

*Norme di salvaguardia comunitaria*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all' articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

## Articolo 199

### *Massimali d' intervento*

1. L' intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell' aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l' Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

## Articolo 200

### *Disposizioni finali*

1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 , secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.

2. Con l' entrata in vigore della presente legge l' Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l' obbligo dell' Amministrazione di assumere impegni di spesa.

3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

## Articolo 201

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.